



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 49

Riunione del 11 maggio 2011

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente-Relatore

46.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Volley Club Battipaglia**, in persona del suo Presidente p.t.
- **Salvatore Minutoli**, n.q. di Presidente p.t.
- **COGEMAL Pontecagnano**, in persona del suo Presidente p.t.
- **Malagone Carmine**, n.q. di Presidente p.t.

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Salvatore MINUTOLI:** *"nella qualità di Presidente pro tempore della Volley Club Battipaglia, per aver, in violazione dell'art. 17 Statuto Fipav, nonché dell'art. 19 RAT Fipav, effettuato in data 23 Luglio 2010 il tesseramento on line dell'atleta Sara Carrafiello senza che la stessa avesse mai sottoscritto il relativo modulo cartaceo";*
- **Volley Club Battipaglia:** *"in persona del Presidente pro tempore, per i fatti contestati al proprio Presidente con estensione del capo di incolpazione, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT";*
- **Carmine MALANGONE:** *"nella qualità di Presidente pro tempore del sodalizio COGEMAL Pontecagnano, per aver, in violazione dell'art. 17 Statuto Fipav, nonché dell'art. 19 RAT Fipav, effettuato in data 21 settembre 2010 e 26 novembre 2010 il tesseramento on line dell'atleta Sara Carrafiello, all'epoca già tesserata presso la Soc. Volley Club Battipaglia, utilizzando dati personali, quali il codice fiscale, non corretti";*
- **Sodalizio COGEMAL Pontecagnano:** *"in persona del Presidente pro tempore, per i fatti contestati al proprio Presidente con estensione del capo di incolpazione, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT";*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 11 Maggio 2011,



La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Udite le spontanee dichiarazioni rese dall'incolpato Salvatore Minutoli;
- Preso atto della comunicazione inoltrata via mail dal Sig. Carmine Malangone;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 09/12/2010 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che i Sig.ri Carrafiello Vincenzo e Valentina D'Andrea, nella loro qualità di genitori dell'atleta minore Sara Carrafiello, avevano fatto pervenire un esposto in data 06/10/2010 a mezzo del quale affermavano di non aver mai sottoscritto il modulo di tesseramento in favore del sodalizio Volley Club Battipaglia per l'anno 2010-2011.

Nel frattempo, l'Ufficio Tesseramento FIPAV, poteva accertare che il sodalizio COGEMAL Pontecagnano, tesserava per ben due volte, in data 21 settembre 2010 e 26 novembre 2010, la medesima atleta minore Sara Carrafiello, utilizzando, in entrambe le occasioni, dati anagrafici diversi da quelli appartenenti alla suddetta atleta ed in particolare, utilizzava due codici fiscali diversi, riuscendo, pertanto, ad effettuare il tesseramento on line, nonostante l'atleta medesima fosse già stata tesserata con sodalizio Volley Club Battipaglia per l'anno 2010-2011.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato dal sodalizio Volley Club Battipaglia, in data 23/07/2010, il tesseramento on line della suddetta atleta, ed accertato, inoltre, che il sodalizio COGEMAL Pontecagnano, tesserava, successivamente, per ben due volte, in data 21 settembre 2010 e 26 novembre 2010, la medesima atleta minore Sara Carrafiello, utilizzando in entrambe le occasioni, dati anagrafici diversi da quelli appartenenti alla suddetta atleta, revocava l'omologa del tesseramento effettuato dai precitati sodalizi, perché effettuati in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

In ragione dei diversi profili di responsabilità a carico degli odierni incolpati, si ritiene opportuno valutare in maniera distinta le posizioni dei due presidenti e dei rispettivi sodalizi.

In merito alla condotta posta in essere dal Sig. Salvatore Minutoli, appare pacifico ed anche ammesso dall'incolpato, sia in occasione dell'udienza che nella memoria difensiva depositata, che il tesseramento dell'atleta minore Sara Carrafiello è stato effettuato dal sodalizio Volley Club Battipaglia senza



che la stessa atleta avesse mai sottoscritto preventivamente il modulo di primo tesseramento.

La contestata infrazione disciplinare, pertanto, si ritiene fondata, considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli prima dell'inoltro in via telematica.

Pur tuttavia, va considerato che da un esame delle ulteriori circostanze emerse dagli atti del procedimento e sulla base di quanto affermato dall'incolpato con le sue spontanee dichiarazioni, è emerso che il Sig. Salvatore Minutoli, anche se per le vie brevi, ha tempestivamente informato la FIPAV dell'avvenuto tesseramento dell'atleta minore senza la preventiva acquisizione della sottoscrizione del modulo cartaceo, chiedendo l'annullamento del relativo tesseramento.

Per costante orientamento di questa Commissione, la tempestività della richiesta di annullamento del prestito inoltrata dal sodalizio incolpato, giustifica l'irrogazione di una sanzione meno afflittiva rispetto alle richieste effettuate dalla Procura Federale.

Venendo ora all'esame della condotta posta in essere dagli incolpati Malangone e Cogemal Pontecagnano, si evidenzia come all'esito dell'istruttoria, è emerso, senza ombra di dubbio, che in occasione del primo tesseramento dell'atleta minore Sara Carrafiello, in data 21.09.2010, la Pallavolo COGEMAL ha utilizzato il seguente codice fiscale "CRRSRA87H8A717C", mentre per il tesseramento del 26.11.2010 ha utilizzato il seguente codice fiscale "CRRSRA97H56A717A".

In entrambi i casi il codice fiscale è stato volutamente alterato, dal momento che il corretto codice fiscale attribuito dall'Agenzia delle Entrate alla minore Sara Carrafiello, come risulta dagli atti del procedimento, è il seguente: "CRRSRA97H58A717E".

La condotta posta in essere dagli incolpati, pertanto, è meritevole di adeguata censura.

Appare, infatti, incontestabile, perché documentalmente provato, che gli odierni incolpati, per ben due volte, hanno alterato i dati anagrafici dell'atleta minore, al fine di ottenere, il tesseramento dell'atleta, nonostante il vincolo già esistente con il sodalizio Volley Club Battipaglia.

Tali comportamenti, da considerarsi in assoluta distonia ed in palese contrasto con i regolamenti federali perché contrari ad ogni principio di lealtà e probità sportiva cardine dell'ordinamento Fipav, sono ritenuti particolarmente gravi e di cattivo esempio, atteso che coinvolgono una atleta minore e si ritengono volutamente diretti ad eludere le procedure sul tesseramento on line disposte dalla Fipav.



Nella fattispecie, inoltre, gli incolpati hanno manifestato palese disinteresse all'intero procedimento in considerazione della mancata comparizione all'udienza dibattimentale ed analogo comportamento è stato dai medesimi tenuto anche nel corso dell'indagine aperta a loro carico dalla Procura Federale.

Le conclusioni cui è pervenuto l'Ufficio della Procura Federale, pertanto, sono ritenute pertinenti e condivisibili.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Salvatore Minutoli la sanzione dell'ammonizione ed a carico del sodalizio Volley Club Battipaglia, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 100,00.

Delibera, altresì, di infliggere a carico del tesserato Carmine Malangone la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre ed a carico del sodalizio COGEMAL Pontecagnano, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 300,00.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

Roma, 27 maggio 2011